

Parere non favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di ammendante compostato misto

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 10 luglio 2025, n. 952 - Palliggiano, pres.; Dibello, est. - (*Omissis*) s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv. Quarato) ed a.

Ambiente - Parere non favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di ammendante compostato misto - Diniego del provvedimento autorizzativo unico regionale per la costruzione e l'attività di gestione (smaltimento/recupero) di rifiuti nonché per le emissioni in atmosfera, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e lo scarico dei reflui civili.

(*Omissis*)

I.- La società ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto per la realizzazione di un "Impianto di produzione di ammendante compostato misto, sito in agro di Mesagne, località Aquila". L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un impianto aerobico per la produzione di ammendante compostato misto da rifiuti organici non pericolosi con una capacità annua pari a 22.000 tonnellate pari a circa 72 tonnellate giorno. L'impianto è collocato a Sud dell'abitato di Mesagne in località "Aquila". L'area di progetto risulta baricentrica rispetto ai Comuni di: Mesagne, San Donaci, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, San Pancrazio Salentino e Tutarano frazione di Brindisi, con distanze variabili dai 6,00 Km ai 10,00 Km; è prossima alla SS 605 BR Mesagne – San Donaci ed è direttamente accessibile dalla SC n. 28 Specchia Aquila. L'area di intervento è individuata nel catasto terreni del Comune di Mesagne al foglio di mappa n. 103 particelle nn. 33-137-97-140-34-139-98-141-99-142, occupa complessivamente 3.15.97 ettari, ed è tipizzata dal vigente PRG come "Zona omogenea E: Zona agricola". In data 25.2.2022 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona e telematica nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri da parte delle Amministrazioni convenute ed all'esito della medesima è stato concesso al proponente termine per integrare la documentazione secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni partecipanti nei rispettivi pareri. In data 15.6.2022 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi nel corso della quale l'Amministrazione procedente ha ritenuto di poter concludere favorevolmente la conferenza stessa, onerando la Società proponente di rendere nel successivo termine di trenta giorni riscontro alle richieste formulate dalle Amministrazioni partecipanti nei rispettivi pareri, assegnando quindi il successivo termine di trenta giorni alle Amministrazioni partecipanti per formulare i pareri definitivi di competenza nei quali impartire, se del caso, le prescrizioni utili a superare le criticità rilevate, così da consentire all'esito l'adozione della determinazione conclusiva. Con nota prot. n. 24830 del 02.08.2022 la Provincia di Brindisi - Settore Ecologia ha sollecitato alla Regione Puglia – Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica la trasmissione del parere di competenza ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica. Con atto prot. 8058 del 29.9.2022 il predetto Servizio regionale ha espresso il proprio parere sfavorevole in quanto "Si ritiene che il progetto di realizzazione dell'impianto di compostato misto nel Comune di Mesagne, come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna Brindisina". Avverso tale parere la Società proponente formulava puntuali osservazioni, come peraltro sollecitato dall'Amministrazione procedente, ed in esito alle predette controdeduzioni la Provincia di Brindisi – Settore ecologia, con nota del 21 novembre 2022, per un verso invitava il Servizio regionale a fornire le proprie determinazioni conclusive e, per altro verso, manifestava la subordinazione dell'esito del procedimento di PAUR al contenuto della autorizzazione del competente Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica della Regione Puglia.

II.- La società -OMISSIS- è insorta avverso tali determinazioni e ne ha chiesto l'annullamento al Tar, unitamente alle presupposte norme tecniche di attuazione del PPTR. A sostegno del ricorso sono state articolate censure di: 1. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del P.P.T.R.. Violazione falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 27 bis d. lgs. 152/06, 3 e 14 ter della L. 7.8.1990, n. 241. Violazione degli artt. 41, 42 e 97 della Cost., all'art. 1 del I protocollo addizionale CEDU, agli artt. 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa. Carenza istruttoria e motivazionale. 2 – Eccesso di potere per vizio istruttorio, errata presupposizione in fatto. Violazione dell'art. 3 della legge 241/90 per vizio motivazionale. Irragionevolezza dell'azione amministrativa. Con motivi aggiunti depositati il 25 luglio 2023 la -OMISSIS- Servizi per l'ambiente s.r.l. ha chiesto anche l'annullamento: a) del provvedimento dirigenziale n. 46 del 31/05/2023 a firma del Dirigente dell'Area Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi con il quale è stato espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione ed esercizio di un "Impianto di produzione di ammendante compostato misto, sito in agro di Mesagne, località Aquila", presentato dalla Società "OMISSIS- Servizi per l'Ambiente S.r.l." e, conseguentemente, negato il rilascio del

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la costruzione e l'attività di gestione (smaltimento/recupero) di rifiuti ex art. 208 d.lgs. n. 152/06, nonché per le emissioni in atmosfera, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e allo scarico dei reflui civili; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il preavviso ex art. 10 bis legge 241/90 di cui alla nota prot. 0015674 del 09/05/2023, la nota del Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica – della Regione Puglia prot. n. 145 15/02/2023/1421 (prot. Provincia Brindisi 5496 del 15/02/2023), nonché l'atto del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Brindisi della Regione Puglia, prot. r.puglia 180-22/02/2023/0011012 (prot. Provincia Brindisi 6378 del 22/02/2023). A sostegno dei motivi aggiunti sono state dedotte censure di: 1. Illegittimità autonoma ed in via derivata del parere Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia r.puglia/AOO_145-15/02/2023/1421 prot. Prov. Brindisi 0005496/2023. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del P.P.T.R.. Violazione falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 27 bis d. lgs. 152/06, 3 e 14 ter della L. 7.8.1990, n. 241. Violazione degli artt. 41, 42 e 97 della Cost., all'art. 1 del I protocollo addizionale CEDU, agli artt. 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa. Carenza istruttoria e motivazionale. Eccesso di potere per vizio istruttorio, errata presupposizione in fatto. Violazione dell'art. 3 della legge 241/90 per vizio motivazionale. Irragionevolezza dell'azione amministrativa. 2. Illegittimità del parere del Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale Brindisi prot. r.puglia/AOO_180-22/02/2023/0011012, registrato al protocollo della Provincia di Brindisi al n. 0006378 in data 22/02/2023, e del parere Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. r.puglia/AOO_145-15/02/2023/1421, registrato al protocollo della Provincia di Brindisi al n. 0005496 in data 15/02/2023. Eccesso di potere per violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge 241/1990 e della LR 41/2014. Violazione del giusto procedimento. Vizio istruttorio e di motivazione.

III.- La Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha eccepito l'inammissibilità per incompetenza territoriale del Giudice adito, trattandosi di controversia da devolvere alla cognizione del Tar Puglia-Lecce. La difesa dell'ente territoriale ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse dal momento che esso riguarderebbe l'impugnativa di atti meramente endoprocedimentali e, in ogni caso, l'infondatezza del gravame.

IV.- La Provincia di Brindisi si è costituita in giudizio. Ha eccepito anch'essa l'inammissibilità del ricorso principale in quanto volto all'annullamento di atti endoprocedimentali, e l'inammissibilità per incompetenza territoriale del Tar Puglia-Bari. Ha poi insistito per la pronuncia di infondatezza dei motivi aggiunti.

V.- Le parti hanno depositato memorie di precisazione delle conclusioni e memorie di replica.

VI.- Alla pubblica udienza del 11 marzo 2025, la controversia è passata in decisione.

VII.- Va subito precisato che, con ordinanza presidenziale n. 26 del 2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024 la controversia è stata devoluta alla cognizione del Tar Puglia-Bari, *“Ritenuto che la natura e portata degli atti impugnati – nonché la proposizione dell'eccezione in esame in via subordinata - inducono a propendere per l'assegnazione a questa Sede”*.

VIII.- Quanto al ricorso principale, il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, sollevata dalle difese delle Amministrazioni resistenti, dal momento che la domanda di annullamento proposta dalla deducente concerne atti di natura endoprocedimentale. Siffatta natura va riconosciuta all'impugnato parere regionale non favorevole alla realizzazione dell'impianto progettato dalla deducente, reso nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, che il competente Ufficio regionale ha adottato il 29 settembre 2022. Si tratta, infatti, di apporto consultivo insuscettibile di autonoma impugnazione. Il contenuto del parere depone per il carattere endoprocedimentale dell'atto: *“si ritiene che il progetto di realizzazione dell'impianto di compostato misto nel Comune di Mesagne, come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della “Campagna Brindisina”. Si ritiene di dover esprimere parere non favorevole per la realizzazione di un “impianto di produzione di ammendante compostato misto, sito in agro di Mesagne, località “Aquila”. Si riserva di valutare altra proposta localizzativa nel territorio agricolo, possibilmente in aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità”*. Ulteriore elemento che depone nella direzione del carattere endoprocedimentale del parere impugnato è l'assegnazione al proponente, da parte della Provincia di Brindisi, nella qualità di Autorità decidente, del termine di 30 giorni per trasmettere le proprie integrazioni e controdeduzioni. Così come deve dirsi che l'atto terminale del procedimento è in realtà costituito dalla determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria, resa ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241 del 1990, unico atto che fa sorgere l'interesse al ricorso della deducente, recando al suo interno la manifestazione della volontà provvedimentale della P.a. titolare del potere di decidere, non a caso impugnata dalla ricorrente con motivi aggiunti di ricorso. Le cose non cambiano nella prospettiva della inammissibilità del ricorso principale se si volge lo sguardo alla nota della Provincia di Brindisi del 21 novembre 2022. Anche in questo caso l'atto impugnato ha decisamente natura interlocutoria poiché la Provincia, dopo avere riscontrato le controdeduzioni della società -OMISSIS- del 28 ottobre 2022 *“...resta pertanto in attesa delle determinazioni conclusive che l'amministrazione*

competente – la Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia – vorrà adottare circa l'accertamento di compatibilità paesaggistica relativo all'intervento in questione, anche in riscontro alle eventuali ulteriori valutazioni di natura tecnica che il proponente vorrà presentare, al fine di potere adottare il provvedimento conclusivo di autorizzazione unica regionale" nonché "...in attesa del riscontro del proponente al parere di Arpa Puglia, reso con nota prot. 67929 del 05/10/2022 e trasmesso con nota prot. 33142 del 20/10/2022, nonché dell'autorizzazione all'espianto degli alberi di ulivo senza obbligo di reimpianto, rilasciata dall'Ispettorato Agrario di Brindisi...che tuttavia non risulta acquisita agli atti del procedimento". In merito poi alla impugnazione delle disposizioni di cui agli articoli 89 e 91 delle Norme tecniche di attuazione del P.p.t.r., è evidente che la questione prospettata dalla -OMISSIS- con il ricorso principale vada risolta in sede di trattazione dei motivi aggiunti, atteso che la deducente censura la determinazione conclusiva sul presupposto della illegittimità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica che le norme tecniche richiamate prevedono.

IX. Con i motivi aggiunti di ricorso, la società -OMISSIS- impugna il provvedimento dirigenziale n. 46 del 31/05/2023 a firma del Dirigente dell'Area Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, con il quale è stato espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per la realizzazione ed esercizio di un "Impianto di produzione di ammendante compostato misto, sito in agro di Mesagne, località Aquila", presentato dalla Società "-OMISSIS-S.r.l." e, conseguentemente, negato il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la costruzione e l'attività di gestione (smaltimento/recupero) di rifiuti ex art. 208 d.lgs. n. 152/06, nonché per le emissioni in atmosfera, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e lo scarico dei reflui civili. Risulta pure impugnato il preavviso ex art. 10 bis legge 241/90 di cui alla nota prot. 0015674 del 09/05/2023, la nota del Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica della Regione Puglia prot. n.145 15/02/2023/1421 (prot. Provincia Brindisi 5496 del 15/02/2023), nonché l'atto del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Brindisi della Regione Puglia, prot. r. puglia 180-22/02/2023/0011012 (prot. Provincia Brindisi 6378 del 22/02/2023). L'atto conclusivo sopra citato muove anche dal parere espresso con atto prot. r. puglia/AOO_145-15/02/2023/1421, con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – della Regione Puglia ha espresso il proprio parere definitivo, mediante mera conferma *"non ravvisando nuovi elementi, utili alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto"* del precedente parere espresso con nota prot. n. AOO_145/8058 del 29.09.2022-. Ad avviso della ricorrente, l'atto impugnato, in sostanza, reitererebbe, senza alcun approccio critico ed oggettivo rispetto alle puntuali deduzioni già articolate dalla società proponente a confutazione del precedente parere negativo, le precedenti valutazioni di presunta incompatibilità paesaggistica del progetto rispetto all'area di inserimento. Inoltre, il parere contrario espresso dalla Regione Puglia sul progetto sarebbe stato ritenuto vincolante, in quanto costituente, per la Provincia, vera e propria autorizzazione paesaggistica, il cui mancato rilascio costituisce condizione ostativa per il titolo autorizzativo. Ciò non terrebbe conto del principio di prevalenza delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti, operante all'interno della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14-ter comma 7 della legge 241 del 1990 che troverebbe applicazione anche a fronte del carattere vincolante di taluno dei contributi offerti alla procedura conferenziale. Detto principio varrebbe anche in riferimento al parere del Servizio ambiente e paesaggio della Regione Puglia del quale è prospettata la vincolatività mercé il richiamo agli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. Le disposizioni ora richiamate scontrerebbero un vizio di illegittimità nella parte in cui subordinano la possibilità di trasformazione di tutto il territorio regionale con particolari categorie di interventi (individuati nell'esercizio di una funzione che il d.lgs. 42/2004 non rimette al pianificatore del piano paesaggistico) a un titolo autorizzativo (l'accertamento di compatibilità paesaggistica) non contemplato dalla normativa statale e regionale che, rispettivamente agli artt. 136 e 146 del d.lgs. 42/2004 e 7 della L.R. 20/2009, prevede, in via esclusiva, l'acquisizione di un titolo autorizzativo per gli interventi destinati ad incidere su beni paesaggistici. Ne deriverebbe una compressione della libera iniziativa economica privata e del diritto di proprietà, in aperta violazione dei principi costituzionali, convenzionali ed euro-unitari di cui agli artt. 41, 42 e 97 della Cost., all'art. 1 del I protocollo addizionale CEDU, agli artt. 16, 17 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per altro verso e comunque, del principio di tipicità degli atti amministrativi del quale è stata ribadita, di recente, la rilevanza nella materia inerente il governo del territorio (C. di S. - Sez. II- 9.12.2020, n. 7817). Si sostiene che l'illegittimità della previsione di un titolo autorizzativo (l'accertamento di compatibilità paesaggistica) non contemplato dalla normativa statale e regionale sarebbe confermata da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (la n. 160 del 22.7.2021) in cui è dato leggere che *"la legislazione regionale non può prevedere una procedura diversa da quella dettata dalla legge statale, poiché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali rientra l'autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008)"*. Del resto, opina ancora la ricorrente, "l'applicazione per così dire "vincolata" della sezione C2 della scheda d'ambito "Campagna Brindisina" del P.P.T.R. si tradurrebbe in un divieto assoluto di realizzazione di impianti in zona agricola riconosciuto illegittimo dalla più recente giurisprudenza costituzionale ed amministrativa.

X.- Rileva il Collegio che con la nota prot. n. 1421/2023, la sezione regionale Tutela del Paesaggio ha precisato che: "Ai

sensi dell'art. 135 D. Lgs. n. 42/04: *“Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: <piani paesaggistici>. Detti piani vengono elaborati in maniera congiunta con il Ministero per i Beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 156 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.*” La Giunta regionale con DGR n. 474 del 13.04.2007 ha approvato lo Schema di Intesa Interistituzionale tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione Puglia per l'elaborazione congiunta del nuovo Piano paesaggistico regionale sottoscritto in data 15 novembre 2007. Il Piano Paesaggistico Regionale ha previsto un ulteriore strumento di verifica preventiva della compatibilità paesaggistica in aggiunta a quello definito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (l'Autorizzazione Paesaggistica disciplinata dall'art. 146), declinato come Accertamento della Compatibilità Paesaggistica, ovvero: *“procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi”.* In sintesi il piano paesaggistico costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione, nel territorio regionale, alla tutela paesaggistica prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; in questa linea di pensiero, il combinato disposto degli artt. 88, 90 e 91 delle NTA al PPTR prevede che tutti gli interventi su beni paesaggistici, quali quelli in esame, siano subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del Codice dei Beni culturali n. 42/2004, per il cui rilascio, l'Amministrazione competente deve *“...verificare la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui...alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice”* (così l'art. 90, co. 5, delle NTA del PPTR). A sua volta, l'art. 91 delle stesse NTA dispone che anche l'accertamento di compatibilità paesaggistica, che ha valore di parere obbligatorio e vincolante (così il co. 4) deve prevedere *“la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR”.* Pare al Collegio importante ricordare l'assoluta prevalenza ed inderogabilità riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza alle disposizioni di tutela del piano paesaggistico rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale – così come previsto dall'articolo 145 del d.lgs. 42/2004,- che, infatti, *“...integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile”* (cfr., tra le tante, Corte Costituzionale, 23.12.2021 n. 251; Cons. Stato, Sez. IV, 2.9.2022 n. 7674). La tutela del bene paesaggistico ammette, pertanto, la previsione di strumenti di protezione rafforzata quali l'accertamento di compatibilità paesaggistica controverso, in linea con l'inclusione dell'articolo 9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica. In questo quadro di riferimento, il comma 4 dell'art. 91 delle NTA afferma che il provvedimento di compatibilità *“ha valore di parere obbligatorio e vincolante”*, tuttavia, la Provincia, nel proprio PAUR, contrariamente alla tesi della ricorrente, non ha ritenuto semplicemente e passivamente *“vincolante”* il parere regionale avendo ben valutato e ponderato i diversi interessi in gioco, tra i quali l'importanza degli interessi paesaggistici dell'ambito, e si è espressa negativamente valutando prevalente la tutela del Territorio/Paesaggio. L'articolo 14-ter, comma 6 bis, della L. n.241/90 affida peraltro il compito all'amministrazione procedente di adottare la determinazione finale, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, ove per *“posizioni prevalenti”* devono considerarsi quelle: *“che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame”* (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, *“linee guida operative”* 10 gennaio 2013). Spetta, dunque, al responsabile del procedimento, alla Provincia di Brindisi nel caso di specie, *“[...] esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza”* (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374). Va precisato che l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.91 delle norme tecniche di attuazione del P.p.t.r. della Regione Puglia, lungi dal configurarsi alla stregua di incombente istruttorio produttivo di aggravio procedimentale, come sembrerebbe di argomentare la ricorrente, è assorbito dall'autorizzazione paesaggistica. L'articolo 91, comma 10 delle norme tecniche di attuazione del P.p.t.r. stabilisce infatti che *“Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.”* L'accertamento di compatibilità è dunque assorbito ogni qualvolta l'intervento sia assoggettato anche ad autorizzazione paesaggistica, dal momento che quest'ultima si fonda su una valutazione tecnica più ampia. Ciò scongiura, di per sé, la paventata compromissione del diritto di iniziativa economica e di proprietà, lamentata dalla ricorrente con riguardo alla necessità di munirsi di due titoli autorizzativi.

XII.- E' anche impugnata la nota del 22 febbraio 2023 del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale della Provincia di Brindisi. L'Ufficio competente, dopo aver ricostruito la normativa di tutela degli alberi di olivo, sottolinea che *“la Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 147 del 07/06/2019 della Sezione competitività delle filiere agroalimentari, ha previsto che sulle superfici olivetate oggetto di estirpazione ai sensi dell'art. 8-ter della L. n. 44/2019, incombe il vincolo previsto dall'articolo 1 della legge Regionale n. 41 dell'08.10.2014 modificata dalla L.R. n. 7 del 11/04/2016, che testualmente recita:” in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la*

continuità dell'uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.ro) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. L'unica deroga a tale vincolo è rappresentata dalla realizzazione di opere pubbliche, così come previsto dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 7 del 11/04/2016... Per quanto concerne il caso di specie, si comunica che dalla documentazione progettuale presente ...si apprende che l'area individuata per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto è situata nel territorio del Comune di Mesagne e, in particolare, nell'area contraddistinta dal foglio 103, p.lle 13, 138, 139, 140, 141, 142, 33, 34, 41, 97 e 98 del nuovo Catasto terreni del comune di Mesagne... emerge che solo per alcune delle particelle innanzi indicate vi è la comunicazione di estirpazione ai sensi dell'art. 8-ter, co.1 L.n. 44/2019...relativamente alle particelle 138,33,34,41,97 e 98 invece, non vi è alcuna comunicazione di estirpazione agli atti d'ufficio". La ricorrente assume che "L'intera area poi, un tempo interessata dalla presenza di uliveti, ora è completamente caratterizzata dalla presenza di uliveti colpiti da xylella fastidiosa e purtroppo destinati a perire. Le stesse 290 piante di olivo che occupano il terreno oggetto di intervento sono tutte infette da xylella, e peraltro non sono piante monumentali, ma giovani, impiantate da un decennio e per le stesse i proprietari del terreno medesimo sono già stati autorizzati all'espianto senza obbligo di reimpianto (vedasi autorizzazione dell'Ispettorato Agrario di Brindisi che è stata del tutto ignorata nell'istruttoria da parte del Servizio regionale)."

XIII.- Rileva, il Collegio che, indipendentemente dalla natura della nota, di cui la difesa Regionale assume il carattere interlocutorio, con essa "si rileva unicamente che, relativamente alle particelle ricadenti nell'area oggetto di intervento, agli atti dell'Ufficio regionale vi sono esclusivamente alcune comunicazioni di estirpazione ulivi ai sensi dell'art. 8ter della L. n. 44/2019 e non, come sostenuto nel ricorso per motivi aggiunti da Controparte, un provvedimento autorizzativo di estirpazione." Si tratta pertanto di elemento ostativo, allo stato degli atti, alla realizzazione di un impianto ritenuto dalla Provincia di Brindisi quale "intervento di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica", in quanto assoggettato dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedure di Via."

XIV.- Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 1, comma 3 della L.R. 41 del 2014, la difesa della ricorrente ne evidenzia la contrarietà ad una serie di parametri tra i quali l'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui la previsione del legislatore regionale pugliese consentirebbe di disciplinare in senso deteriore l'insediamento di impianti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2006. In altri termini, la norma in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti, non può essere derogata in termini restrittivi e penalizzanti da norme regionali in materia urbanistica. Precisa, la difesa della ricorrente, che "La norma regionale introdotta per disciplinare possibili misure correlate al disseccamento degli ulivi a per infezione da xylella, non può pertanto derogare e limitare l'applicabilità della norma statale contenuta nell'art.208 del d. lgs. 152/2006, escludendo la possibilità di autorizzare la realizzazione e l'esercizio di impianti per il recupero di rifiuti in aree agricole in parte caratterizzate dalla presenza di piante di olivo infette, precludendo anche la possibilità di approvazione in variante allo strumento urbanistico dei medesimi impianti, pena la sua palese incostituzionalità per violazione dell'art.117 co. 2, lett. S) e art. 118 Costituzione. Il Collegio rileva che siffatta impostazione ha già rivelato la sua infondatezza in occasione dello scrutinio di incostituzionalità dei primi due commi dell'articolo 1 della L.R. Puglia n. 41 del 2014. In quella circostanza, il Giudice delle leggi non ha ravvisato alcun contrasto con i parametri invocati riconoscendo alla Regione un ambito di competenza legislativa in materia di governo del territorio che implica la possibilità, per la Regione, di individuare aree del territorio in cui, per ragioni attinenti alla corretta localizzazione degli impianti produttivi, ben possono introdursi vincoli urbanistici, senza che ciò si traduca in una invasione delle competenze statali in campo ambientale.

XV.- Alla stregua delle argomentazioni esposte, i motivi aggiunti di ricorso sono infondati e vanno respinti.

XVI.- Le spese processuali possono compensarsi in ragione della complessità della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

-dichiara inammissibile il ricorso principale;

-respinge i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)